

*Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 12/04/2022*

## **Regolamento Organo di Garanzia**

È costituito presso l'IC Matteo Ricci ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia. Il presente Regolamento definisce le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento di tale Organo assumendo come riferimento la normativa vigente, le circolari e note ministeriali e il Regolamento di Istituto.

L'Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia, al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

### **1. Composizione**

- a. L'Organo di Garanzia è composto da:
  - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
  - un docente eletto dal Consiglio di Istituto;
  - due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto.
- b. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal docente.
- c. L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni e comunque, al fine di consentire il regolare funzionamento dell'Organo, fino alla designazione dei nuovi componenti.
- d. Si ravvisano casi d'incompatibilità quando:
  - il docente o il genitore, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, è anche membro del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione;
  - il genitore dell'alunno sanzionato fa parte dell'Organo di Garanzia;
  - il genitore membro è chiamato a valutare casi in cui sono coinvolti alunni appartenenti alla classe del proprio figlio ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni elencate i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti, si procederà ad una nomina *ad hoc* secondo le modalità di cui al punto 2 lett. b e c).

### **2. Elezione dei membri e subentri**

- a. I genitori ed il docente sono eletti dal Consiglio di Istituto nella prima seduta ordinaria dopo il termine di mandato dell'Organo di Garanzia, nella misura di un docente e due genitori membri.
- b. Nel caso in cui i docenti membri dell'Organo di Garanzia rinuncino all'incarico, cambino sede di servizio o siano incompatibili con il caso, si provvederà a una elezione suppletiva nella prima seduta valida del Consiglio di Istituto.

- c. Nel caso in cui i genitori membri dell'Organo di Garanzia rinuncino all'incarico o siano incompatibili con il caso, subentreranno come membri effettivi i genitori supplenti. Nel caso in cui resti in carica un solo genitore si provvederà a una elezione suppletiva per le cariche vacanti, nella prima seduta valida del Consiglio di Istituto.

### **3. Competenze**

Sono di competenza dell'Organo di Garanzia:

- a. i conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in relazione all'applicazione del Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria");
- b. i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque ne abbia interesse.

### **4. Modalità e criteri di funzionamento generali**

- a. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente.
- b. La convocazione deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- c. La validità della seduta si attua con la presenza di quattro membri compreso il Presidente, in prima convocazione, in seconda convocazione l'Organo dispone e delibera anche senza la presenza di tutti i membri.
- d. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo.
- e. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- f. Il verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti.
- g. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

### **5. Controversie sul Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998**

- a. Motivate controversie sull'applicazione del Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") possono essere esposte da chi ne abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia presentata alla segreteria dell'Istituto.
- b. Ricevuto il ricorso, il Presidente potrà provvedere a reperire gli atti, le testimonianze e le memorie delle parti in conflitto. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- c. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la controversia, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- d. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico che provvederà ad informare le parti per la corretta applicazione.

### **6. Ricorsi per le sanzioni disciplinari**

- a. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei genitori dell'alunno, o da chi ne porta interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- b. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.

- c. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- d. L'Organo di Garanzia può:
  - a. confermare la sanzione irrogata;
  - b. diminuire la sanzione irrogata;
  - c. revocare la sanzione irrogata;
  - d. modificare la sanzione irrogata convertendola in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza secondo modalità concordate tra il Dirigente e i docenti di classe.
- e. L'Organo di Garanzia si riunisce, valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dello stesso.
- f. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso in cui non abbia partecipato alla seduta) che provvederà ad informare il Consiglio di Classe e la famiglia dell'alunno mediante raccomandata a mano.

## **7. Opposizione alle delibere dell'Organo di Garanzia**

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia decide in via definitiva l'Organo di Garanzia Regionale.

## **8. Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valga la normativa vigente.

Roma, 12 Aprile 2022